

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 869

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLITANO GIORGIO, TEMPIA VALENTA, SULOTTO, MILANI, GIOVANNINI, PELLIZZARI, MARMUGI, CORGHI, SACCHI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, FREGONESE, BATTISTELLA, MASCHIELLA, D'ANGELO, DI PUCCIO, CHINELLO, AMASIO, SPECIALE, BUSETTO, GASTONE, MAULINI

Presentata il 22 gennaio 1969

Istituzione di un ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È dal 1965, quando fu presentato il primo disegno di legge governativo per il settore tessile, che si va discutendo quale debba essere l'intervento pubblico, e quali caratteristiche debba avere, quali obiettivi debba proporsi, per promuovere un processo di ristrutturazione dell'industria tessile che corrisponda alle necessità economiche e sociali che la situazione attuale mette in luce.

Ci sia permesso ricordare che già tre anni or sono il nostro Gruppo presentò emendamenti che rappresentavano una organica linea politica alternativa a quella proposta dal Governo. Una linea per molti aspetti analoga, o che comunque si ispirava a comuni esigenze, fu presentata contemporaneamente dai Gruppi parlamentari del PSIUP.

Elementi essenziali del disegno di legge comunista erano: la creazione di un ente pubblico per la riorganizzazione e lo sviluppo

dell'intero settore (fibre sintetiche, tessile, abbigliamento); l'elaborazione di un piano quinquennale che definisse obiettivi generali in tema di produzione, occupazione, promozione di un incremento equilibrato di produttività; la creazione di strumenti di controllo pubblico sugli sviluppi dell'intero settore, mediante il potenziamento e la riorganizzazione dell'industria a partecipazione statale, il controllo sui piani di investimento delle grandi imprese, la elaborazione e l'attuazione di un piano di sviluppo e riorganizzazione delle aziende tessili minori.

Più recentemente, nell'autunno 1967, un documento unitario dei tre sindacati tessili ribadiva l'esigenza di un intervento pubblico ispirato a « una visione globale e coordinata » secondo un « programma » che affrontasse sia il problema produttivo, nel suo complesso, sia quello della occupazione, metteva in guardia dai « nuovi dislivelli e squili-

bri » che — in caso contrario — si sarebbero verificati ed escludeva che i problemi del settore potessero essere avviati a soluzione con « provvedimenti parziali o episodici ».

Preoccupazioni e critiche alla linea proposta dal Governo, e sia pure su singole misure di essa, furono manifestate in assemblee e convegni di amministratori comunali e provinciali in zone interessate, come da settori imprenditoriali dell'industria tessile minore.

In particolare il processo di ristrutturazione portato avanti, comunque, dall'iniziativa privata, con gravi conseguenze sui livelli dell'occupazione come sulle condizioni del lavoro occupato, ha provocato l'opposizione dei lavoratori, opposizione che si è andata estendendo in questi anni, e di ciò sono testimonianza gli acuti conflitti verificatisi nelle aziende tessili, e con particolare vigore nel corso del 1968.

Ricordiamo tutto ciò perché più grave risulta oggi la decisione del Governo di presentare una politica di intervento nel settore tessile che sostanzialmente ribadisce le scelte e le caratteristiche del progetto 1965. Si pretende così di ignorare un dibattito che ha investito le Assemblee parlamentari, e le forze sociali interessate; soprattutto si ignorano le conseguenze gravi che già si sono verificate e che potranno acuirsi in futuro, e la opinione chiaramente manifestata dei lavoratori del settore che tali conseguenze respingono con lotte aspre.

In sostanza, ed è questa la nostra critica di fondo, la linea proposta dal Governo fornisce un sostegno economico, con apporto di capitale pubblico, al processo di concentrazioni, fusioni, riorganizzazione, quale si è venuto realizzando in questi anni per iniziativa del capitale privato; sostiene le tendenze già in atto, di cui sono note contraddizioni e conseguenze, rinuncia a orientare, a modificare, a guidare il processo spontaneo.

Non ha alcun senso, infatti, condizionare l'approvazione dei piani di ristrutturazione delle imprese private all'impegno di « assicurare al massimo possibile il livello di occupazione ». In assenza di obiettivi politici e complessivi in materia di occupazione, il solo punto di riferimento reale, per determinare questo « massimo possibile livello di occupazione », non resta che il criterio di massima produttività del singolo imprenditore. Né può essere una garanzia la presenza dei sindacati nel comitato che dovrà approvare i piani aziendali. In assenza di un piano pubblico di sviluppo del settore e di strumenti efficaci

per attuarlo, il comitato non potrà operare che sulla base della logica del capitale privato e delle sue scelte.

Le stesse proposte avanzate per le zone a mono-industria tessile, già ora colpite e ancor più gravemente minacciate da un processo di degradazione economica e di disoccupazione, non possono certo apparire come misure efficaci e in qualche modo compensatrici degli squilibri più gravi provocati dalle tendenze oggi in atto nel settore tessile. Esse sono previste con un ritardo eccessivo, rispetto a processi che già sono in atto e che, stimolati dagli stessi provvedimenti governativi, sono destinati ad aggravarsi e a creare situazioni ormai deteriorate prima che scatti il meccanismo di intervento delle proposte del Governo, le quali, poi, restando nei limiti di un sostegno ai meccanismi spontanei, non sono destinate a produrre effetti prevedibili con realistica certezza.

Singularmente coerente, infine, con la linea proposta dal Governo è il fatto che i provvedimenti previsti per i lavoratori che, in conseguenza del processo di ristrutturazione, potranno risultare « esuberanti », vengano stralciati dalle presenti misure e rinviati ad altre decisioni del Governo, malgrado che su questa materia i sindacati di categoria abbiano già avanzato precise rivendicazioni, e malgrado che gli effetti del processo già in corso, e delle stesse misure di sostegno del Governo, indichino con chiarezza il delinearsi di una situazione assai grave, eccezionale vorremmo dire, per l'occupazione nel settore.

Tra il 1964 e il 1966 oltre 60.000 furono i lavoratori tessili espulsi dal ciclo produttivo. Le previsioni confindustriali 1968, prevedono per il 1971 oltre 30.000 occupati in meno.

Situazione gravissima ed eccezionale che dovrebbe, almeno, richiedere una contestualità tra misure volte a sostenere il processo economico, e in particolare le scelte del capitale privato, e misure volte a sanare anche solo le conseguenze più dolorose di tali scelte.

Tutto il contesto delle proposte governative sta a dimostrare, dunque, che ci si trova di fronte a un evidente rifiuto di affrontare i reali e decisivi problemi posti dalla crisi di ristrutturazione in atto nella industria tessile, problemi che si possono affrontare solo con una visione programmata dei processi e delle loro conseguenze sociali ed economiche, con una capacità di guidare tali processi, di controllarne la concordanza agli obiettivi di un piano, ai suoi tempi, alle sue scelte.

In tutti questi anni mai è stata contestata da alcuno la necessità di un intervento pubblico nel settore tessile, né mai è stata contestata l'esistenza di una crisi di ristrutturazione.

Al di là della situazione congiunturale, emergono nel lungo periodo manifestazioni di profonda instabilità:

un andamento oscillante del settore tessile tradizionale, con periodi ciclici che tendenzialmente vanno sempre più riducendosi;

livelli medi di produttività inferiori agli altri settori manifatturieri;

un indebolimento della domanda, e in particolare della sua componente esterna, non compensato da una espansione del consumo interno, data la maggiore competitività dovuta all'entrata nel mercato internazionale dei paesi afro-asiatici e dei paesi dell'Est europeo, i primi favoriti da un costo della mano d'opera basso e dal fatto di essere produttori di fibra naturale, i secondi da una particolare organizzazione per la produzione di massa a bassi costi.

Tali manifestazioni non investono, tuttavia, in modo omogeneo il settore, ma agiscono prevalentemente su taluni comparti, come quello cotoniero e laniero.

Il quadro che abbiamo tracciato, al quale normalmente si rifanno tutti coloro che intendono argomentare l'esistenza di una « crisi » del settore tessile e l'urgenza dell'intervento pubblico, è fortemente incompleto. Esso ignora le importantissime innovazioni intervenute in settori d'industria esterni a quello tessile tradizionale, ma che, tuttavia, incidono in modo determinante sui suoi sviluppi.

Quella che ci troviamo di fronte non è una vera e propria crisi depressiva del settore, ma un profondo processo di riorganizzazione dei rapporti economici e sociali al suo interno. Tale processo, avviene sotto la spinta di forze oggettive:

innanzitutto le rapide, qualitative trasformazioni del processo produttivo, collegate alla introduzione massiccia di nuove materie prime sintetiche. Questa introduzione sollecita e consente una verticalizzazione del ciclo, notevoli innovazioni nel macchinario e nell'organizzazione del lavoro, una riduzione dei costi;

in secondo luogo, lo sviluppo e l'affermazione sul mercato di una industria produttrice di capi di abbigliamento confezionato, che provoca una trasformazione nella

struttura di mercato del prodotto tessile tradizionale.

La tradizionale industria tessile è divenuta la fase di un ciclo di produzione industriale assai più esteso, la sua vecchia struttura è entrata in conflitto con la dinamica di un settore tessile che è nuovo.

Le tendenze emergenti dal processo in atto, per quanto riguarda la dinamica dei maggiori gruppi, rivelano chiaramente quale ruolo abbiano i mutamenti avvenuti nei settori che si collocano a monte e a valle del ciclo manifatturiero tessile. Si individuano nel processo di verticalizzazione dell'intero ciclo produttivo, fino al prodotto confezionato di abbigliamento, puntando sul prodotto finito piuttosto che sul semilavorato e in una crescente presenza dei maggiori gruppi nella organizzazione distributiva che, per il suo basso livello attuale (ben 140.000 punti di vendita, uno su ogni 350 persone circa), rappresenta una delle strozzature caratteristiche del settore.

Per quanto la utilizzazione delle nuove fibre *man-made* abbia avuto ritmi crescenti, si nota tuttavia un ritardo generalizzato nel processo di modificazione e selezione necessario per la piena utilizzazione dei nuovi prodotti.

Appena si sposti l'attenzione alla miriade di piccole aziende che formano la grande maggioranza dell'industria tessile tradizionale, ci si accorge che la frantumazione produttiva che le caratterizza rappresenta un nodo che deve essere necessariamente affrontato se si vuole che esse vengano investite dalle trasformazioni tecnologiche, produttive, organizzative, di mercato che si impongono. Basti ricordare che secondo i dati del censimento 1961 le dimensioni medie, per unità locale, raggiungevano 55 addetti nel settore cotoniero, 30 addetti nel settore della seta, 16 addetti in quello laniero e che, secondo dati più recenti, l'80 per cento delle aziende presenti nel settore ha meno di cento addetti.

Questa area è certo in grado di attuare misure di riorganizzazione aziendale, di intensificazione dei ritmi di lavoro, di rinnovo, almeno parziale, degli impianti produttivi; è cioè in grado di elevare i livelli di produttività, ciò che è del resto avvenuto in questi anni, ma manca degli strumenti necessari ad affrontare la complessità e la vastità dei problemi oggi aperti. Esiste quindi la necessità di un intervento pubblico programato che favorisca soluzioni consortili, associative e di collegamenti di vario tipo,

che tendano a dare una giusta collocazione alle aziende di questo settore.

Il risultato, già oggi più che ieri, è il consolidarsi dello squilibrio, all'interno del settore, tra un'area di industrie avanzate e una area di industrie arretrate, e quindi l'aggravarsi degli elementi di crisi.

Il peggio è che un uguale squilibrio va riproducendosi anche nell'industria in fase di sviluppo, quella dell'abbigliamento, preparando, quindi, anche qui futuri fattori di crisi o instabilità.

Affidato alla dinamica spontanea del capitale privato, il processo di ristrutturazione tende non ad eliminare, ma a mantenere l'esistenza di due livelli d'industria, l'una avanzata, l'altra arretrata, operando una lentissima emarginazione delle aziende più arretrate, prolungando quindi una situazione di crisi strutturale dell'intero settore e un acutizzarsi della politica di sfruttamento operaio.

Il ruolo tendenzialmente sempre più importante della fibra *man-made* ha inoltre aperto il settore tessile alla penetrazione del grande capitale chimico, in particolare per la più importante impresa italiana del settore chimico, che ad una posizione fortemente maggioritaria e di quasi monopolio nella produzione nazionale di fibre sintetiche, cioè delle nuove fibre a maggiori potenzialità di sviluppo, unisce ormai una forte presenza, in particolare sugli sbocchi finali della produzione tessile (confezioni e distribuzione). La politica di sviluppo seguita da questo grande gruppo rivela già con sufficiente chiarezza la tendenza al controllo dei punti strategici dell'intero settore, utilizzando a questo fine le zone critiche e di maggiore arretratezza esistenti.

Tale politica potrebbe apparire « razionalizzatrice », ma la sua razionalità è solo apparente. Ricordiamo a questo proposito la opinione, non certo sospettabile di « pregiudizi ideologici », emersa durante i lavori del convegno dedicato ai problemi dello sviluppo scientifico e tecnologico, organizzato per conto della FAST nel 1967. Secondo il relatore il livello tecnologico dell'industria italiana di fibre sintetiche non va sopravvalutato, poiché le industrie di altri paesi progrediscono più rapidamente della nostra, sopravanzandoci nettamente. Le deficienze dell'industria italiana vanno ricercate in primo luogo nei ritardi con cui le nuove conoscenze scientifiche, in materia, vengono trasferite alla produzione industriale, cosicché molto pochi sono i tipi di fibra prodotti, rispetto al

numero « enorme » di polimeri conosciuti e che già potrebbero essere trasformati in fibre.

L'aggravarsi degli squilibri tra le due aree di imprese presenti nel settore tessile tradizionale, il riprodursi di tale squilibrio anche nel nuovo settore della confezione, il ruolo e la politica perseguita dal grande gruppo chimico, caratteristiche del meccanismo in atto, che il Governo tende a sostenere e non a modificare, danno una pesante impronta di irrazionalità al processo di ristrutturazione del settore manifatturiero tessile, determinando gravi conseguenze per i livelli di occupazione e per la condizione del lavoro occupato, segnano con pesanti contraddizioni gli sviluppi del nuovo settore tessile.

L'esperienza degli anni che vanno dal 1965 al 1968 ha dimostrato che l'iniziativa privata tende a compensare le contraddizioni e gli squilibri, propri dei modi in cui si realizza il processo di ristrutturazione, attraverso altissimi costi sociali, in termini di licenziamenti, retribuzioni estremamente basse, aggravamento della onerosità del lavoro.

Tra i settori manifatturieri, il settore tessile ha i più bassi costi di manodopera. L'assegnazione di macchinario per addetto, l'intensità dei ritmi sono aumentati vertiginosamente in questi anni, senza che siano state adottate radicali trasformazioni tecnologiche, ma essenzialmente attraverso forme di intensificazione della utilizzazione del lavoro. Quale sia stato il prezzo dell'incremento di produttività così ottenuto, la opinione pubblica lo ha scoperto di fronte alla esplosione di collera operaia in Valdagno e ad altri innumerevoli conflitti di lavoro che hanno investito le fabbriche tessili.

Gli effetti di questa politica sono riscontrabili anche nel progressivo deteriorarsi delle prospettive occupazionali del settore. Se facciamo attenzione all'evolversi delle previsioni confindustriali, nel periodo che va dal 1965 ad oggi, vediamo che esse si rivelano vieppiù pessimistiche per quanto riguarda la occupazione, inversamente al crescente ottimismo con cui si guarda agli investimenti e, dunque, all'incremento di produttività. La forbice tra incremento di produttività e flessione della occupazione sembra destinata a divaricarsi di anno in anno, superando continuamente le previsioni dell'anno precedente.

Prendiamo il 1968, considerato punto di svolta per una certa fase di ristrutturazione: nel 1965 si prevedeva che per quella data gli occupati sarebbero stati 30.000 in meno, nel febbraio 1967 (in piena ripresa produttiva) le previsioni davano una flessione di 32.000 oc-

cupati, giungendo infine a 35.000 occupati in meno nel 1968. Ora, per il 1971, le previsioni danno 54.000 occupati in meno (il punto di riferimento sono gli occupati del 1965, punto più basso della recessione produttiva, e anno in cui già alcune decine di migliaia di lavoratori erano stati espulsi dal settore).

Tutto ciò porta a concludere che il divario tra produttività e occupazione sia determinato non solo dal fatto tecnologico, ma in particolare da una politica di intensificazione dello sfruttamento nelle fabbriche, favorita dal crearsi e dall'estendersi di una massa di riserva di disoccupati nelle zone a prevalente industria tessile.

La massa di disoccupati, in sostanza, consente di imporre ritmi di lavoro sempre più intensi creando margini ulteriori, non previsti, di espulsione di manodopera.

D'altro canto i settori in espansione del tessile, ci riferiamo in particolare all'industria della confezione, sono ben lungi dal produrre tutti gli effetti positivi possibili sul mercato del lavoro. Anche se è unanimemente previsto un incremento della occupazione in questo settore (quasi 50.000 unità in più per il 1971), nessuno ignora tuttavia che la maggioranza delle maestranze impiegate ha un rapporto di lavoro abnorme: intendiamo riferirci all'impiego di manodopera a domicilio e a sottosalario che si è sviluppato nelle zone a forte disoccupazione femminile esistenti nel paese, ma anche nelle aree di nuova disoccupazione creatasi nelle zone tessili.

Questo fenomeno, per la sua vastità, caratterizza in modo negativo gli sviluppi di un settore dinamico, gli stessi processi di conversione produttiva dall'industria tessile tradizionale alla confezione, sia in termini di mercato del lavoro e di retribuzione del lavoro, sia in termini di struttura industriale e di sviluppo economico generale.

Tutto ciò dimostra la necessità improrogabile di porre i problemi dell'occupazione e della condizione operaia al centro di qualsiasi intervento sull'industria tessile tradizionale e sull'intero nuovo settore tessile.

Usiamo la definizione « nuovo settore tessile » con l'intento di mettere in evidenza che non è più possibile affrontare i problemi dell'industria tessile tradizionale senza affrontare contemporaneamente, gli sviluppi dei settori che si collocano a monte e a valle di essa, in un unico ciclo produttivo, e con l'obiettivo di chiarire che le trasformazioni e le tensioni presenti nel tessile tradi-

zionale vanno considerate una componente di un più vasto settore dinamico e in grande sviluppo.

Consideriamo, a sostegno di queste tesi, che il tasso di incremento annuo della produzione di fibre *man-made*, su scala mondiale è stato mediamente del 24 per cento tra il 1960 e il 1966, contro una espansione assai inferiore della fibra naturale; che l'industria della confezione ha avuto un fortissimo sviluppo industriale, anche nel nostro paese, come dimostrano le rilevazioni del Ministero del lavoro per gli stabilimenti superiori alle dieci unità lavorative (1961: 5.499 addetti; 1967: 145.734 addetti); e, per quanto attiene gli sviluppi per il periodo 1968-71, teniamo presenti le già citate previsioni confindustriali 1968 per quanto riguarda l'andamento dell'occupazione, degli investimenti, e in particolare degli investimenti volti ad ampliare la capacità produttiva.

Da questo giudizio noi traiamo la conclusione che fenomeni di disoccupazione, di degenerazione economica, come conseguenza del processo di ristrutturazione, sono solo la risultante della irrazionalità con cui si realizza un processo affidato a meccanismi spontanei. Mentre riteniamo, al contrario, che potendosi realisticamente prevedere un forte sviluppo di un nuovo settore tessile, dalla fibra *man-made* alla confezione, tecnologicamente avanzato, ad alto livello di capitalizzazione, e con un mercato di massa a costi decrescenti, un intervento pubblico che stimoli, guidi e controlli efficacemente tale sviluppo complessivo, operando anche le necessarie riorganizzazioni, ristrutturazioni o conversioni nel settore più arretrato, può determinare non già una contrazione, ma una espansione produttiva, non già una riduzione, ma un aumento di occupazione.

In questa situazione abbiamo sostenuto nel passato, e sosteniamo tuttora, la necessità di un piano di sviluppo complessivo del settore tessile, ripartito per rami: cotone, lana, seta, maglieria ed altri; e di un organismo pubblico, democraticamente aperto alla rappresentanza dei lavoratori (articolo 1), che ne guidi e controlli la realizzazione.

Proponiamo cioè che lo Stato, attraverso la costituzione di un ente pubblico, adotti un piano quinquennale per lo sviluppo e la ristrutturazione della nuova industria tessile che abbracci l'intero ciclo produttivo: dal settore delle nuove fibre sintetiche ed artificiali, a quello tessile e delle confezioni, per intervenire infine sulla organizzazione di vendita.

Obiettivo fondamentale del piano è non solo la difesa dell'occupazione per i settecentomila, circa, lavoratori occupati attualmente, ma l'espansione dell'occupazione, il superamento dei rapporti di lavoro anormali, come il lavoro a domicilio, come effetto dello sviluppo produttivo di una industria tessile (articolo 3), che coordini i suddetti settori e che attraverso una politica di direzione e controllo pubblico e di investimenti si proponga di sviluppare la produzione e la utilizzazione di nuove fibre, di promuovere un diffuso e generale incremento dei livelli tecnologici, prevedendo specifici interventi nei confronti della piccola e media azienda.

Il piano di sviluppo produttivo e di riorganizzazione della nuova industria tessile può e deve quindi avere al centro, come obiettivo primario, la tutela e l'aumento dell'occupazione. Al massimo vi potranno essere dei trasferimenti interni, o in altri particolari settori, dal momento che occorrerà ammodernare ed espandere la produzione nel campo del macchinario tessile e delle nuove fibre. Tanto più che l'azione che bisogna condurre per ottenere un incremento della produttività media, può e deve essere attuata non aggravando l'onerosità psicofisica del lavoro occupato, ma garantendo migliori condizioni di lavoro mediante la diffusione del rinnovamento tecnico e produttivo in tutto il settore.

Un problema che inoltre si pone, sempre ai fini della tutela e dello sviluppo della occupazione, è quello relativo all'orario settimanale e al lavoro straordinario. Siamo del parere che la rivendicazione avanzata dai lavoratori della settimana lavorativa di 40 ore, a parità di retribuzione, è matura nel nostro paese; e al riguardo il nostro Gruppo affida questo provvedimento ad un altro progetto di legge sul quale richiama l'attenzione del Parlamento, ma per intanto riteniamo doveroso, già in questa proposta, di sottolineare l'esigenza che l'orario di lavoro contrattuale sia rigidamente rispettato e mai superato e che sia rigorosamente controllato il lavoro straordinario. Prestazione che riteniamo debba essere soppressa, o al limite ridotta a 2-3 ore mensili, e solo se tale prolungamento di orari sia liberamente accettato dal lavoratore e si applichi nei casi in cui si verifichino condizioni reali ed oggettive.

Uno degli elementi propulsivi, di sviluppo, per un paese come il nostro che non è l'altro produttore di fibre naturali, è rappresentato dal potenziamento della ricerca scientifica ed applicata nei settori delle fibre

e della tecnologia tessile e dallo sviluppo della produzione di nuove fibre sintetiche e degli strumenti di produzione meccanico-tessili.

In primo luogo e a tale scopo, il settore delle partecipazioni statali deve svolgere un ruolo pilota e di appoggio allo sviluppo di tutta la piccola e media industria. Pertanto le aziende a partecipazione statale per le fibre sintetiche tessili e delle confezioni devono essere unificate in un solo organismo. E deve essere programmato l'allargamento e la qualificazione di questo nuovo organismo mediante la creazione di nuovi stabilimenti, l'assorbimento di aziende private come il cotonificio « Valle Susa » (articolo 2).

In modo prioritario si ritiene che debba essere l'industria a partecipazione statale ad orientare il potenziamento della produzione nazionale nei campi delle nuove fibre e meccanico-tessile mediante il potenziamento degli impianti esistenti e la creazione di nuovi impianti.

Il nuovo organismo tessile delle partecipazioni statali può così svolgere una funzione pilota nell'azione di ammodernamento e di riorganizzazione di tutto il settore e di sviluppo dell'occupazione, può rompere le strutture monopolistiche create dai grandi gruppi, promuovere una riduzione generalizzata dei costi di produzione e una conseguente riduzione dei prezzi al consumo, e quindi una espansione dei consumi sul mercato interno e una capacità di affermazione sui mercati esteri.

Ciò premesso, allo sviluppo del mercato e della produzione devono dare un valido contributo le piccole e medie aziende mediante la adozione di un piano particolare di sviluppo selettivo e specializzato della loro produzione, comprensivo di un servizio pubblico fornito dal nuovo organismo delle partecipazioni statali, di consulenza tecnica per la diffusione del rinnovamento tecnologico e l'applicazione di nuove fibre, di fornitura di materie prime, e di promozione commerciale nei mercati nazionali e internazionali, in riferimento ai problemi distributivi per tali imprese (articolo 2).

Si ritiene necessario che l'ente pubblico intervenga nel settore distributivo predisponendo come prima misura un servizio di ricerca di mercato e diffondendone i risultati all'intero settore. Si dovranno però affrontare i problemi della riorganizzazione della struttura attuale della distribuzione e di un coordinamento organico tra il momento produttivo e quello della organizza-

zione del consumo, combattendo le tendenze alla formazione di posizioni monopolistiche (articolo 2). Inoltre l'ente concorda con i Ministeri competenti la politica fiscale, creditizia, di scambi commerciali e di ogni altra condizione di favore e di sostegno determinati dallo Stato, per lo sviluppo democratico della nuova industria tessile (articolo 2).

L'ente dispone di un potere di esame e di controllo dei piani di investimento dei grandi complessi pubblici e privati, i cui fini devono concordare con le linee e gli obiettivi generali del piano di sviluppo del settore. E dispone, in accordo con i sindacati, del potere di attuare una verifica periodica semestrale dell'andamento effettivo della struttura e dei livelli di occupazione per azienda, per zona e di tutto il settore, avendo cura, in particolare, di esercitare un controllo circa l'applicazione rigida dell'orario contrattuale e in ordine al rigoroso rispetto delle norme che regolano le prestazioni straordinarie, con l'obiettivo di eliminare il lavoro straordinario o quanto meno di contenerlo (articoli 2 e 4).

L'ente svolge indagini sulla diffusione del lavoro a domicilio, e studia le misure da adottare affinché i risultati dello sviluppo produttivo determinino il massimo di occupazione secondo gli obiettivi del piano (articolo 4).

In collegamento alle vigorose lotte che si sono sviluppate nel paese e sono tuttora in corso per la tutela della salute del lavoratore nella fabbrica, in relazione all'ambiente di lavoro e al logorio psico-fisico cui i lavoratori sono sottoposti in conseguenza ai carichi e ai ritmi di lavoro, l'ente può, su richiesta dei sindacati, costituire dei comitati misti di rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori e di medici, con il compito di studiare la condizione operaia e l'ambiente di lavoro, sotto il profilo della tutela della salute. I rilievi e le proposte che i membri dei comitati misti anche singolarmente ritengono di dover fare, devono essere trasmessi all'ente, al Ministro della sanità e ai sindacati (articolo 4).

Come pure l'ente, su richiesta dei sindacati, convoca almeno una volta ogni due anni conferenze di fabbrica, aperte a tutti i lavoratori, per l'esame dei piani di ristrutturazione aziendale, in relazione al piano di sviluppo del settore e della zona e agli obiettivi previsti dal piano sotto il profilo occupazionale e delle condizioni di lavoro. Questa esigenza è largamente sentita dai lavoratori i quali rivendicano piena partecipazione alla decisione delle scelte generali e particolari

dalle quali chiaramente discendono precise conseguenze sulle loro condizioni di vita e di lavoro (articolo 4).

L'Istituto mobiliare italiano (articolo 15) è autorizzato ad emettere obbligazioni per un importo di 230 miliardi di lire. Di essi 200 miliardi devono essere destinati esclusivamente per il finanziamento dei piani di ristrutturazione e di riorganizzazione delle aziende a partecipazione statale, e delle piccole e medie imprese del settore. L'ente approva i piani e il relativo contributo finanziario dopo aver sentito il Comitato interministeriale e il Comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e i sindaci dei comuni interessati e in base alla valutazione della rispondenza dei piani agli obiettivi del piano di sviluppo quinquennale.

Il danaro pubblico deve servire esclusivamente a garantire al nuovo organismo delle partecipazioni statali di poter svolgere la sua naturale funzione antimonopolistica, propulsiva e di ammodernamento di tutta l'industria tessile, ed a dare una giusta collocazione al complesso delle piccole e medie imprese, e quindi a combattere efficacemente l'azione di rapina in atto su tutto il settore da parte dei monopoli.

Per le zone a « prevalenza tessile » (articolo 16) come Biella, Prato, alcune zone del Piemonte, del Veneto, il Ministro dell'industria, sentiti il Comitato interministeriale e il Comitato regionale per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i sindaci dei comuni interessati, e di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio, determina con proprio decreto tali zone, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge.

Per le « zone tessili » devono essere predisposti dei piani particolareggiati che devono coordinare gli investimenti relativi al piano di sviluppo del settore con gli investimenti ed insediamenti aggiuntivi, o di ampliamento di aziende esistenti, esterni al settore tessile, che si rendono necessari al fine di garantire lo sviluppo dei livelli globali di occupazione.

I piani particolareggiati di zona devono proporsi di garantire uno sviluppo della piccola e media industria esterna al settore tessile, e devono sollecitare uno specifico intervento delle industrie a partecipazione statale, come l'impianto di aziende per la produzione di macchinario tessile o di fibre, e di altri settori.

Il finanziamento dei piani particolareggiati è concesso dagli istituti di credito abituali all'esercizio del credito a medio termine, e deve essere indirizzato esclusivamente a favore della piccola e media industria e delle partecipazioni statali, come previsto in detti piani. A tali finanziamenti sono destinati 30 miliardi di lire previsti nell'articolo 15.

Abbiamo ritenuto che l'attività dell'ente debba essere indirizzata e decisa da un comitato composto da rappresentanti dei Ministeri direttamente interessati, e dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonché da alcuni rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori al fine evidente di creare un organismo politico che sia in grado di armonizzare tutte le attività secondo un unico indirizzo che corrisponda anche alle esigenze della programmazione economica nazionale, tenendo nel dovuto conto le esigenze del mondo del lavoro così direttamente interessato, sia sotto lo aspetto della produttività sia dei livelli occupazionali. Per questo motivo prevediamo che spettino a detto comitato (articolo 1, secondo comma) le decisioni finali per quanto riguarda l'approvazione dei vari piani, nonché la definizione di quei provvedimenti che corrispondono a precise scelte politiche e la nomina del presidente dell'ente (articoli 8 e 10). Come organo preposto alla gestione che deve curare l'attuazione concreta delle direttive del comitato politico, nonché provvedere alla elaborazione dei piani ed all'assolvimento di tutti i compiti istituzionali dell'ente (articolo 12), abbiamo previsto un consiglio di amministrazione, composto da esperti del settore designati per metà dai vari Ministeri interessati e per metà dall'assemblea dei presidenti dei comitati regionali per la programmazione economica. Abbiamo ritenuto, però, anche necessaria una partecipazione, sia pure a carattere consultivo, di esperti designati dalle organizzazioni sindacali per far sentire anche in questa sede l'opinione del mondo del lavoro (articolo 7).

Con l'articolo 9 indichiamo nel termine di tre mesi il periodo di tempo entro il quale dovrà essere approvato lo statuto dell'ente e i regolamenti del personale, per assicurare la continuità della vita dell'ente.

Per quanto riguarda i controlli, oltre a quelli di carattere interno che si concretano nel collegio dei revisori (articoli 13 e 14) prevediamo che la vigilanza sia esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di assicurare che l'attività dell'ente sia svolta in conformità dei fini

pubblici istituzionali e delle direttive impartite (articolo 11). Essenziale inoltre ci sembra che il Parlamento sia messo al corrente dell'attività dell'ente sia attraverso il controllo esercitato dalla Corte dei conti (articolo 1, ultimo comma) sia attraverso una relazione annuale programmatica (articolo 10, terzo comma e 11, quinto comma).

Secondo i principi ispiratori contenuti nella nostra proposta di programmazione democratica dell'industria tessile i licenziamenti dati per scontati dal Governo e dal padronato — vengono respinti.

Tra gli obiettivi centrali del piano pubblico di riorganizzazione noi poniamo infatti come preminente la tutela e lo sviluppo dell'occupazione e della produzione tessile a costi e prezzi decrescenti, premessa per ampliare le possibilità di collocamento della produzione nel mercato nazionale e in quelli esteri.

Vi potranno essere periodi di raccordo, che debbono essere programmati, tra la situazione attuale e quella prevista nel piano pubblico, nei quali parte dei lavoratori potranno restare inoperosi in attesa di essere riassorbiti nel processo produttivo. In tale caso le provvidenze a favore dei lavoratori devono essere sorrette dal principio ispiratore che il rapporto di lavoro non deve essere interrotto, ma mantenuto a tutti i costi.

Si propone cioè che per il periodo di attuazione dei piani pubblici di ristrutturazione i lavoratori che restano inoperosi vengano sospesi dal lavoro e messi in Cassa integrazione guadagni, garantendo ad essi un trattamento pari all'80 per cento della retribuzione globale, la corresponsione degli assegni familiari, nonché l'assistenza di malattia e di maternità (articolo 18).

Secondo l'impostazione che si propone, maggiore concretezza e validità possono assumere i corsi di riqualificazione, i quali devono essere organizzati, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, in base alle esigenze e agli orientamenti fissati nei piani di reimpiego di tutta la manodopera della zona, sia nelle aziende tessili che in quelle di altri settori (articolo 19). In tale modo si dà un contenuto reale ai corsi di riqualificazione, il cui sbocco deve essere il ritorno del lavoratore nel processo produttivo, evitando così di dare ad essi, come purtroppo avviene sovente, solo un carattere assistenziale.

Per la maestranza tessile più anziana che presenti gravi difficoltà ad essere riqualificata per prestazioni lavorative diverse è possibile trovare una soluzione umana mediante

l'istituzione di un pensionamento anticipato, in deroga ai limiti di età previsti dalla legge che regola la materia. Questione sulla quale, in sede di Commissione lavoro, nella legislatura passata è stata rilevata una posizione pressoché unanime. Pertanto, si propone di garantire ai lavoratori che restano inoperosi la possibilità di ottenere su domanda il pensionamento anticipato, purché abbiano compiuto 50 anni se donne e 55 se uomini, garantendo ad essi comunque, anche se non hanno raggiunto i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla legge, il diritto alla pensione minima (articolo 18).

Per quanto riguarda il finanziamento delle provvidenze a favore dei lavoratori temporaneamente sospesi in Cassa integrazione guadagni, oppure orientati ai corsi di riqualificazione, si respinge la proposta del Governo di attingere i mezzi finanziari necessari ancora una volta attraverso l'aumento dei contributi, che sono già troppo onerosi.

Il finanziamento delle provvidenze a favore dei lavoratori deve essere garantito attraverso i normali canali e mediante un contributo straordinario e sostanziale dello Stato (articolo 22). È certamente da respingere la posizione governativa secondo la quale

la collettività dovrebbe far fronte al finanziamento delle facilitazioni creditizie e fiscali a favore degli industriali, mentre il finanziamento delle provvidenze a favore dei lavoratori si dovrebbe realizzare prelevando ancora una volta una parte del salario differito dei lavoratori. Infine proponiamo una norma transitoria secondo cui i rappresentanti dei lavoratori nel comitato di cui all'articolo 1 siano in un primo tempo designati dalle organizzazioni sindacali. Rappresentanti che dovranno solo successivamente, al massimo entro un anno, essere eletti dai lavoratori del settore.

Onorevoli deputati, la linea che proponiamo non è quindi solo di opposizione a quella sostenuta dal Governo. Alla ristrutturazione e alla riorganizzazione monopolistica, che per i lavoratori significherebbero licenziamenti ed inasprimento dello sfruttamento, si contrappone una precisa ed organica alternativa.

In concreto, indichiamo una politica di programmazione democratica per la riorganizzazione dell'industria tessile basata sulla tutela della piena occupazione, il miglioramento sostanziale delle condizioni di vita e di lavoro in un contesto di sviluppo della nuova industria tessile italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale per lo sviluppo e la riorganizzazione delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni.

L'ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge la propria attività secondo le direttive di un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica nella sua qualità di vice presidente del CIPE, da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, da un rappresentante del Ministro del commercio con l'estero, da tre rappresentanti dei lavoratori, eletti ogni due anni a suffragio diretto dai lavoratori del settore.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'ente nazionale con le modalità previste nella legge 4 marzo 1958, n. 191.

ART. 2.

L'ente nazionale ha per fine lo sviluppo della produzione e della occupazione e la riorganizzazione delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni. A tale scopo esso ha i seguenti compiti:

1) elabora un piano quinquennale di sviluppo produttivo e di riorganizzazione del settore tessile, comprensivo dei settori delle fibre tessili e delle confezioni e articolato per rami produttivi;

2) promuove quale strumento essenziale di intervento pubblico:

a) l'unificazione in un solo organismo delle industrie a partecipazione statale delle fibre tessili, delle confezioni, e ne programma l'allargamento e la qualificazione sia con la creazione di nuovi impianti, sia con l'assorbimento di aziende private;

b) il potenziamento dell'industria a partecipazione statale nei settori di produzione delle nuove fibre e meccano-tessile. an-

che attraverso la creazione di nuovi stabilimenti, in particolare nelle zone ove appare più grave il fenomeno di disimpegno del fattore lavoro;

3) promuove la creazione di un servizio di ricerca di mercato, con l'obiettivo di riorganizzare il settore distributivo favorendo l'espansione, a costi decrescenti, dei consumi sul mercato nazionale e internazionale, e di ravvicinare e coordinare il momento della produzione a quello del consumo, e quindi di diffonderne i risultati all'intero settore;

4) esamina, in accordo con il Ministero della ricerca scientifica e con il Consiglio nazionale delle ricerche, le misure necessarie al potenziamento della ricerca nei settori delle nuove fibre e della tecnologia tessile;

5) per delega del CIPE, esamina e controlla i piani di investimento delle grandi imprese pubbliche e private del settore, le quali hanno l'obbligo di sottoporre all'ente i piani stessi;

6) appronta un piano particolare di sviluppo delle piccole imprese, comprensivo di servizio pubblico di consulenza tecnica e di promozione commerciale;

7) esprime il parere su ogni provvedimento concernente la politica fiscale, creditizia, di scambi commerciali ed ogni altra condizione di favore e di sostegno del settore, determinati dallo Stato allo scopo di garantirne la rigorosa connessione con le finalità del piano;

8) propone e sollecita misure finanziarie al fine del raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano quinquennale;

9) studia e propone le misure atte a far rispettare le norme relative all'orario di lavoro definite nei contratti collettivi e a limitare rigorosamente il ricorso al lavoro straordinario.

ART. 3.

Il piano quinquennale di cui al n. 1 dell'articolo 2 dovrà essere articolato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere e dirigere il processo di riorganizzazione e di sviluppo complessivo del settore in modo da determinare un incremento dei livelli di occupazione anche perseguendo il superamento dei rapporti di lavoro anormali, come il lavoro a domicilio, che sono indicativi di fenomeni degenerativi delle strutture produttive:

b) evitare che l'incremento di produttività sia ottenuto mediante l'intensificazione della onerosità psico-fisica del lavoro occupato;

c) promuovere d'intesa con il Ministero della ricerca scientifica e il Consiglio nazionale delle ricerche e in cooperazione con le aziende a partecipazione statale, a norma del terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, lo sviluppo della ricerca nel campo delle nuove fibre e delle nuove tecniche produttive che ne possono derivare per l'intero ciclo produttivo tessile;

d) promuovere, soprattutto attraverso le aziende a partecipazione statale, lo sviluppo della produzione nazionale nel campo delle nuove fibre e degli strumenti di produzione per il settore;

e) promuovere, in forma generale ed equilibrata, un incremento di produttività attraverso la diffusione del rinnovamento tecnico, la riorganizzazione produttiva e la riorganizzazione del settore distributivo;

f) superare le posizioni di monopolio che si sono formate e possono estendersi nel corso del naturale processo di concentrazione tecnico-produttiva del settore;

g) stimolare e dirigere lo sviluppo selettivo e specializzato delle piccole imprese;

h) evitare il decadimento delle zone geografiche che sono state o possono essere colpite dal processo di ristrutturazione.

ART. 4.

L'ente esercita il controllo dell'attuazione e delle conseguenze del processo di ristrutturazione e dell'innovazione tecnologica, disponendo, in accordo con i sindacati dei lavoratori:

a) una verifica semestrale dell'andamento effettivo dei livelli di occupazione complessiva, per settore e per zona geografica, con particolare riferimento ai grandi complessi pubblici e privati, in rapporto con gli obiettivi, i tempi e lo stato di attuazione del piano;

b) una verifica semestrale della struttura dell'occupazione, in relazione all'utilizzazione del lavoro a domicilio e in rapporto all'obiettivo del suo superamento.

In relazione alle verifiche di cui ai punti a) e b) verranno studiate misure adeguate ove gli effetti riscontrati non corrispondano agli obiettivi del piano;

c) verifiche periodiche, su richiesta dei sindacati, per l'accertamento delle misure adottate nelle aziende pubbliche e private per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, la sopportabilità dello sforzo psicofisico cui sono sottoposti i lavoratori in relazione ai carichi di lavoro, ai ritmi, all'organizzazione del lavoro. A tale scopo possono essere costituiti, su richiesta di una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori, comitati misti di indagine e di studio formati da tre rappresentanti eletti dai lavoratori e tre degli imprenditori, da due medici specialisti di medicina del lavoro, uno designato dai datori di lavoro e uno dai lavoratori, e da un ufficiale sanitario. L'ufficiale sanitario, che presiede il comitato, inoltra all'ente, al Ministro della sanità, ai sindacati, i rilievi e gli interventi ritenuti necessari per la tutela della salute dei lavoratori, siano essi formulati collegialmente o dai singoli componenti;

d) la convocazione di conferenze dei lavoratori delle singole imprese da tenersi almeno una volta ogni due anni, presenti le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per l'esame dei piani di ristrutturazione aziendali, in relazione al piano di sviluppo del settore della zona e agli obiettivi previsti dal piano sotto il profilo occupazionale e delle condizioni di lavoro.

ART. 5.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE, il piano quinquennale di settore viene assunto come parte integrante del programma di sviluppo economico generale.

ART. 6.

Gli organi dell'Ente nazionale per lo sviluppo e la riorganizzazione delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni sono:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori.

ART. 7.

Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente dell'ente che lo presiede e da 12 esperti del settore, sei dei quali de-

signati rispettivamente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle partecipazioni statali, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del commercio con l'estero e dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sei designati dall'assemblea dei presidenti dei comitati regionali per la programmazione economica.

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano con voto consultivo tre esperti del settore designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Il presidente e gli altri componenti il consiglio d'amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni.

ART. 8.

Il presidente è nominato dal comitato di cui all'articolo 1, ha la rappresentanza legale dell'ente ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.

ART. 9.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il consiglio d'amministrazione predisporrà uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'ente, nonché uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento giuridico del personale.

Lo statuto sarà approvato entro tre mesi dalla sua presentazione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 10.

Spetta al comitato di cui all'articolo 1:

1) approvare i programmi quinquennali, i piani particolari di sviluppo e i piani particolareggiati per zona e i piani di ristrutturazione:

2) definire la dimensione di piccole imprese, tenendo conto anche di una dimensione ottimale, per i singoli settori produttivi;

3) elaborare ed approvare annualmente una relazione programmatica sull'attività dell'ente nazionale, da presentare al Parlamento;

4) dare le direttive per l'attività dell'ente.

ART. 11.

Spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) vigilare che l'attività dell'ente nazionale corrisponda ai fini pubblici per cui l'ente è stato istituito e si svolga in conformità dei programmi approvati e delle direttive date dal comitato di cui all'articolo 1, a termini dell'articolo precedente;

2) disporre ispezioni per accertare il modo in cui si svolge l'attività dell'ente;

3) determinare gli emolumenti del presidente e dei componenti il consiglio d'amministrazione ed il collegio dei revisori;

4) approvare i bilanci consuntivi dell'ente formati secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191, non oltre il 30 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio;

5) presentare al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'ente e la relazione programmatica sull'attività dell'ente.

ART. 12.

Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'ente, provvede all'attuazione dei compiti previsti nella presente legge e nello statuto, delibera il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo, attua i programmi approvati dal comitato di cui all'articolo 1, delibera sui piani da sottoporre all'approvazione del comitato di cui all'articolo 1.

ART. 13.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica tre anni.

I suoi componenti possono essere riconfermati soltanto per un triennio.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui all'articolo 1.

Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ART. 14.

Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'ente in relazione ai bilanci e riferisce sull'azione di controllo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 15.

Per il primo biennio del piano, e come primo intervento, il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto di obbligazioni che, fino all'importo nominale di 230 miliardi di lire, l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere in una o più volte, con le modalità di cui al detto decreto-legge.

Tali disponibilità dovranno essere utilizzate esclusivamente per:

1) il finanziamento della unificazione, riorganizzazione, ammodernamento ed ampliamento delle imprese del settore a partecipazione statale di qualsiasi dimensione, e in particolare per lo sviluppo della produzione di fibre sintetiche;

2) il finanziamento dei piani di riorganizzazione e di ammodernamento delle piccole imprese del settore;

3) per lire 30 miliardi, al finanziamento degli investimenti nelle zone tessili di cui all'articolo 16, quarto comma.

Nel corso del primo biennio del piano, tali imprese devono sottoporre all'ente i loro piani di ristrutturazione, ammodernamento e riorganizzazione. L'ente, sentito il comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i sindaci dei comuni interessati, delibera su detti piani in base alla valutazione della rispondenza dei piani agli obiettivi del piano quinquennale indicati negli articoli 2 e 4 della presente legge e li sottopone all'approvazione del comitato di cui all'articolo 1.

Le operazioni previste dal secondo comma del presente articolo sono ammesse al contributo in conto interessi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623.

ART. 16.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il comitato interministeriale e il comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i sindaci dei comuni interessati, i presidenti dei consigli provinciali e di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica, determina con proprio decreto, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le zone a prevalente industria tessile.

L'ente nazionale in collaborazione con i comitati regionali per la programmazione economica predispone l'elaborazione di un piano particolareggiato per zona coordinando gli investimenti relativi al piano di sviluppo del settore con gli eventuali investimenti aggiuntivi che si rendono indispensabili all'esterno del settore, al fine di garantire lo sviluppo dei livelli globali di occupazione.

I piani particolareggiati di zona dei nuovi insediamenti, o di ampliamento di quelli esistenti, sono elaborati con l'obiettivo di garantire uno sviluppo della piccola industria e uno specifico intervento dell'industria a partecipazione statale.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono concessi a tale scopo finanziamenti dagli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine per gli investimenti aggiuntivi che si rendono indispensabili all'esterno del settore, sempre secondo i criteri stabiliti dai piani particolareggiati di zona. A tali finanziamenti si applicano le disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

ART. 17.

Per il funzionamento dell'ente è concesso un contributo annuo di lire 500 milioni.

All'onere di cui sopra si farà fronte, per il 1969, mediante riduzione di corrispondente importo dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

ART. 18.

I lavoratori delle aziende tessili che nel corso della attuazione dei piani di ristrutturazione approvati dall'ente a norma dell'articolo 15, restano inoperosi, previo esame delle direzioni aziendali con le organizzazioni sindacali, saranno sospesi e messi in cassa integrazione guadagni per il periodo e i tempi di riassetto delle attività produttive previsti dai piani stessi.

Il trattamento che compete ai lavoratori è pari all'80 per cento della retribuzione globale.

Lo stesso trattamento spetta ai lavoratori delle aziende tessili sospesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ai lavoratori messi all'integrazione, ai sensi delle precedenti disposizioni, spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonché l'assistenza in caso di malattia e maternità secondo le modalità vigenti, i cui oneri sono a carico dei rispettivi enti.

I lavoratori che beneficiano dei provvedimenti di cui sopra possono, a domanda, ottenere la pensione di vecchiaia, purché abbiano compiuto 50 anni se donne, 55 se uomini. Qualora non abbiano raggiunto i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla legge, essi hanno comunque diritto alla pensione minima.

ART. 19.

Per la durata di un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori tessili provvisoriamente sospesi dal lavoro e ammessi ad appositi corsi di addestramento professionale, da istituirsi ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, percepiscono per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di lire 400 ad integrazione del trattamento di cassa integrazione.

I corsi devono essere concordati con l'ente nazionale in base alle esigenze e agli orientamenti fissati nei piani di reimpiego di tutta la manodopera della zona, nonché in aziende di altri settori.

ART. 20.

In seno alla commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad

iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale un apposito comitato avente il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere parere in merito all'attuazione delle iniziative medesime.

Il comitato è composto:

1) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

2) dal capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro;

3) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) da due sindaci dei comuni interessati proposti dall'associazione dei comuni.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro presiede e svolge compiti di coordinamento dei lavori del comitato.

ART. 21.

Per provvedere alle spese relative all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 è costituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « gestione speciale per le attività di qualificazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori del settore dell'industria tessile ».

La gestione è alimentata, in relazione alle necessità dell'attività da svolgere, con i fondi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale stanziati per la istruzione e l'addestramento professionale, e con un contributo straordinario dello Stato di 39 miliardi di lire.

TITOLO III

ART. 22.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 18, determinato per l'anno 1969, in lire 7 miliardi, e a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 21, determinato per l'anno 1969 in lire 3 miliardi, si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 23.

L'elezione diretta per i rappresentanti dei lavoratori nel comitato di cui all'articolo 1 si dovrà svolgere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali, emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento per stabilire le modalità delle operazioni elettorali e fisserà la data dell'elezione di cui al comma precedente.

Fino a quando non si farà luogo all'elezione diretta di cui al primo comma i rappresentanti dei lavoratori nel comitato di cui all'articolo 1 sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.